

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-648 del 11/02/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Rigetto e archiviazione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta Office Trade S.p.A. di Modena, stabilimento di via Montanara 36, Castelnuovo Rangone. Riferimento n° 114/2019 del SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone. Pratica Sinadoc n° 19-32836 del SAC di ARPAE Modena.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-687 del 11/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. RIGETTO E ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA OFFICE TRADE S.P.A. DI MODENA, STABILIMENTO DI VIA MONTANARA 36, CASTELNUOVO RANGONE. RIFERIMENTO N° 114/2019 DEL SUAP DEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE. PRATICA SINADOC N° 19-32836 DEL SAC DI ARPAE MODENA.

Visto che:

La ditta Office Trade S.p.A. con sede legale in Comune di Modena, viale Corassori 72, quale gestore dello stabilimento ubicato in via Montanara 36, Castelnuovo Rangone, ha presentato al SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone la domanda di AUA recepita con protocollo n° 114 del 1 novembre 2019. Il SUAP ha trasmesso la domanda al SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 32836 del 20 novembre 2019.

l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;

la L.R. 13/15 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all’articolo 23 l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”.

Con nota protocollo n° 191216 del 10 dicembre 2019 il SAC di ARPAE Modena ha richiesto documentazione integrativa da allegare all’istanza; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento.

Il 30 ottobre 2020 con protocollo n° 157335 è stata assunta agli atti del SAC di ARPAE Modena la documentazione integrativa richiesta inviata dalla ditta con la quale si trasmette tra l’altro la valutazione di impatto acustico del 27 agosto 2018 eseguita in azienda dal tecnico Federico Zavatti.

La ditta nello stabilimento di cui all’oggetto, svolge attività di Commercio all’ingrosso di macchine fotocopiatrici.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha richiesto di ricomprendere nell'A.U.A. il seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

E' stato acquisito come contributo istruttorio il parere del gestore delle pubbliche fognature del Comune di Castelnuovo Rangone con protocollo n° 129099 del 18 agosto 2021 relativamente agli scarichi idrici.

Nel documento sopra richiamato è contenuto il “**parere non favorevole allo scarico**” del gestore delle fognature HERA S.p.A. di Bologna in quanto la tipologia di attrezzatura lavata potenzialmente potrebbe rilasciare sostanze nocive e dannose per l'Ambiente e per gli impianti gestiti. Viene richiesto che la ditta continui a conferire gli scarichi a terzi per lo smaltimento e si richiede un chiarimento circa un eventuale scarico del locale compressori in fognatura pubblica.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, non si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

CONSIDERATO CHE:

L'articolo 10-bis della Legge 241/1990 prevede che:

- nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda;
- entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

In base alle suddette disposizioni la ditta Office Trade S.p.A. è stata invitata, con nota protocollo n° 143079 del 16 settembre 2021 trasmessa al SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone a presentare specifiche osservazioni ed eventuali documenti correlati.

Il 2 ottobre 2021 con protocollo n° 157583 è stata assunta agli atti del SAC di ARPAE Modena la documentazione integrativa inviata dalla ditta valida come controdeduzione alle osservazioni della comunicazione.

La ditta chiarisce i dubbi di HERA circa gli scarichi del locale compressori ma non porta argomentazioni tali per cui si possa modificare il parere non favorevole del Gestore circa gli scarichi nella fognatura pubblica.

VISTO:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale;

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, e il DM 10/11/2011 - Misure per l'attuazione dello sportello unico;

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n. 2204 – Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 - ed in particolare l'art. 5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

RICHIAMATI

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia Romagna n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna e si è proceduto alla revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023 di Arpae Emilia Romagna;

la determina del Direttore Generale di Arpae n° 126 del 14 dicembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

la nomina a resp. del proc., ai sensi della l. 241/90, del Dott. Fausto Prandini;

DATO ATTO:

Pag 3

che il responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC di Modena e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via P. Giardini n. 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate, anche ai fini della sua interpretazione:

- 1) di rigettare per le motivazioni esplicitate in premessa e di archiviare l'istanza presentata dalla ditta Office Trade S.p.A. di Modena per lo stabilimento ubicato in via Montanara 36, Castelnuovo Rangone (MO), assunta agli atti della SAC di ARPAE Modena con protocollo n° 32836, pratica n° 32836 del 2019 (riferimento SUAP 114/) in relazione al procedimento per il rilascio dell'A.U.A.
- 2) Di trasmettere copia del presente atto al SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone.
3. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
4. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.